



**REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA  
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia

Prot. n. 10733/D.G.  
Regione Autonoma della Sardegna  
DG Pianificazione Urbanistica Territoriale  
Prot. Uscita del 15/03/2016  
nr. 0010799  
Classifica XII.1.2  
04-02-00

Cagliari, 15 MAR. 2016

> Comune di Serramanna  
PEC



**Oggetto: Legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 e s.m.i., articolo 20, comma 9 bis. Parere in merito alla possibilità di effettuare, nelle more dell'adeguamento del PUC al PPR per gli impianti di cui all'articolo 208 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152**

Con propria nota prot. n. 1815 del 12.02.2016 (ns. protocollo n. 368 del 15.02.2016) il Comune in indirizzo chiede chiarimenti in merito alla possibilità di approvare varianti allo strumento urbanistico vigente alla luce della previsione contenuta nell'articolo 20, comma 9 bis della legge regionale n. 45 del 1989 e s.m.i., con particolare riferimento alla realizzazione di un impianto di smaltimento e recupero dei rifiuti.

Il richiamato articolo 20, comma 9 bis (inserito dall'articolo 18, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 8 del 2015) prevede che nelle more dell'adeguamento degli strumenti urbanistici generali comunali al Piano paesaggistico regionale è vietata l'adozione definitiva di varianti ai piani generali.

Sono fatte salve solo alcune limitate casistiche di varianti finalizzate alla "realizzazione di opere pubbliche o dichiarate di pubblica utilità da norme nazionali in attuazione di principi comunitari", alla realizzazione "di interventi localizzati in aree contigue ad insediamenti esistenti o ad essi integrate, riconosciuti con deliberazione della Giunta regionale di preminente interesse generale e di rilevanza regionale" e, infine, alle modifiche necessarie per il "ripristino delle originarie destinazioni agricole o all'introduzione di aree di salvaguardia".

Tale disposizione risponde alla duplice finalità di favorire l'adeguamento dei piani urbanistici comunali al Piano paesaggistico regionale, non risultando a distanza di quasi dieci anni dall'entrata in vigore del PPR rispettato il termine di dodici mesi per l'adeguamento indicato nell'articolo 107 delle NTA dello stesso Piano, e di consentire un numero limitato di varianti, che, come evincibile dalla casistica enucleata nel comma sopra citato, rispondono a esigenze puntuali, non rinviabili, tese a soddisfare interessi generali o di rilevanza regionale o a salvaguardare il territorio.

Così ricostruita la finalità della disposizione in esame, si rappresenta che le limitazioni in essa contenute non operano nei confronti del Comune in indirizzo, che non rientra tra i Comuni il cui territorio è totalmente incluso negli ambiti di paesaggio costieri, né – peraltro – tra quelli negli stessi parzialmente ricompreso.

Per completezza di trattazione, si rappresenta che il rilascio dell'autorizzazione unica per la realizzazione e la gestione di impianti di smaltimento e di recupero rifiuti, prevista dall'articolo 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA  
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA**

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia

pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori. Tali norme di semplificazione sono state adottate dal legislatore nazionale in attuazione dei principi comunitari in materia ambientale e di libera concorrenza, e delle conseguenti direttive, che, peraltro, contengono un sistema articolato di autorizzazione in materia di rifiuti, disciplinato al fine di armonizzare le legislazioni nazionali dei paesi membri.

In conclusione le varianti urbanistiche previste dal richiamato articolo 208 sono ammesse anche nei territori dei Comuni tenuti, ai sensi del sopra richiamato articolo 107, all'adeguamento dei propri strumenti urbanistici comunali al Piano paesaggistico regionale, in ragione della riconducibilità delle stesse alla previsione contenuta nell'articolo 20, comma 9 bis, punto 2 della legge regionale n. 45 del 1989 e smi.

Appare appena il caso che in merito alla coerenza dell'intervento e dell'eventuale variante allo strumento urbanistico con le disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e con gli atti di pianificazione sovraordinati è tenuta a esprimersi la scrivente Direzione generale, come previsto dall'articolo 31, comma 5 della legge regionale n. 7 del 2002.

**Il Direttore Generale**

Dott.ssa Elisabetta Neroni